Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 28 luglio 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 5 maggio 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1969
registro n. 17 Difesa, foglio n. 177

SARLO Francesco Saverio (e non Saverio), nato a Pizzo Calabro (Catanzaro) il 17 settembre 1914 - Distretto militare di Catanzaro.

Gli sono ripristinate, dal 26 novembre 1963, le seguenti decorazioni al valor militare ed il relativo assegno annuo, nonchè le distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito:

medaglia di bronzo concessa con regio decreto 29 giugno 1939, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1939, registro n. 26, foglio n. 120 (Bollettino ufficiale 1939, disp. 66, pag. 6551);

medaglia di bronzo concessa con regio decreto 2 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1943, registro n. 11, foglio n. 38 (Bollettino ufficiale 1943, disp. 54, pag. 3973).

(6525)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 410.

Inclusione dell'abitato di Montabone, in provincia di Asti, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1577, emesso nell'adunanza del 19 novembre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 8 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Montabone, *in provincia di Asti.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 411.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Catania è istituita la facoltà di scienze politiche.

L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facoltà di giurisprudenza, della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) tre posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Catania e propriamente i posti assegnati alle cattedre di sociologia, istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico.

b) sei posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Catania e propriamente i posti assegnati alle cattedre di sociologia, istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, diritto pubblico regionale, diritto costituzionale italiano e comparato, istituzioni di diritto e procedura penale.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come nel testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 79. — GRECO

ALLEGATO *A*

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università di Catania relativo all'istituzione della facoltà di scienze politiche.

Art. 1. — All'elenco delle facoltà che comprende l'Università di Catania è aggiunta la seguente:

Facoltà di scienze politiche.

Art. 8. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Il cap. III e gli articoli 14, 15, 16 e 17 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

TITOLO IV

Art. 14. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. Nel diploma di laurea è indicato l'indirizzo seguito dal laureato.

Art. 15. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 16. — Il corso di laurea è articolato in due bienni di cui il primo è comune a tutti gli iscritti. Il secondo biennio è articolato in cinque indirizzi:

I. — Politico-amministrativo;
II. — Politico-economico;
III. — Politico-internazionale;
IV. — Storico-politico;
V. — Politico-sociale.

Art. 17. — Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami relativi ad almeno venti corsi annuali, oltre a quelli di due lingue straniere. Nel caso di discipline opzionali a corso semestrale, due di esse vengono a formare un unico insegnamento.

Art. 18. — Costituiscono insegnamenti obbligatori del primo biennio:

a) Istituzioni di diritto pubblico;
b) Diritto costituzionale italiano e comparato;
c) Economia politica;
d) Storia moderna;
e) Sociologia;
f) Statistica;
g) Istituzioni di diritto privato;
h) Storia delle dottrine politiche;
i) Scienze della politica;
l) Prima lingua straniera (biennale).

Lo studente potrà aggiungere agli insegnamenti del primo biennio non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione che intenderà seguire. Tali insegnamenti anticipati andranno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 19. — Costituiscono insegnamenti dei bienni di specializzazione:

I. — *Indirizzo politico-amministrativo*:

a) Insegnamenti obbligatori:
1) Diritto amministrativo (biennale);
2) Scienza delle finanze;
3) Politica economica e finanziaria;
4) Diritto dell'economia;
5) Seconda lingua (biennale);

b) Sei insegnamenti opzionali, da scegliersi dallo studente nell'elenco predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico.

II. — *Indirizzo politico-economico*:

a) Insegnamenti obbligatori:
1) Economia politica (2° corso);
2) Politica economica e finanziaria;
3) Scienza delle finanze;
4) Statistica (2° corso);
5) Seconda lingua (biennale);

b) Sette insegnamenti opzionali, da scegliersi dallo studente nell'elenco predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico.

III. — *Indirizzo politico-internazionale*:

a) Insegnamenti obbligatori:
1) Diritto internazionale (biennale);
2) Organizzazione internazionale;
3) Storia contemporanea;
4) Politica economica e finanziaria;
5) Seconda lingua (biennale);

b) Sei insegnamenti opzionali, da scegliersi dallo studente nell'elenco predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico.

IV. — *Indirizzo storico-politico*.

a) Insegnamenti obbligatori:
1) Storia contemporanea (biennale):
2) Storia delle istituzioni politiche;
3) Storia economica;
4) Seconda lingua (biennale);

b) Sette insegnamenti opzionali, da scegliersi dallo studente nell'elenco predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico.

V. — *Indirizzo politico-sociale*:

a) Insegnamenti obbligatori:
1) Sociologia (2° corso);
2) Storia contemporanea;
3) Metodologia della ricerca sociale;
4) Statistica (2° corso);
5) Seconda lingua (biennale);

b) Sette insegnamenti opzionali, da scegliersi dallo studente nell'elenco predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico.

Di anno in anno la facoltà potrà modificare l'elenco delle materie obbligatorie e, in ogni caso, delibererà l'elenco delle materie opzionali da impartirsi, scegliendo le une e le altre dall'elenco che segue:

Dottrina dello Stato;
Diritto amministrativo;
Diritto internazionale;
Diritto del lavoro;
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Geografia politica ed economica;
Scienza delle finanze;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Antropologia culturale;
Contabilità di Stato;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Criminologia;
Demografia;
Diplomazia e diritto diplomatico;
Diritto anglo-americano;
Diritto canonico;
Diritto commerciale;
Diritto degli enti locali;
Diritto delle comunità europee;
Diritto dell'economia;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto ecclesiastico;
Diritto ecclesiastico italiano e comparato;
Diritto finanziario;
Diritto internazionale privato;
Diritto parlamentare;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto processuale civile;
Diritto pubblico americano;
Diritto pubblico comparato;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto pubblico romano;
Diritto regionale;
Diritto tributario;
Dottrine giuridiche;
Econometria;
Economia aziendale;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica monetaria;
Economia internazionale;
Elementi di diritto romano;
Etnologia;
Filosofia del diritto;
Filosofia morale;
Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale;
Istituzioni politiche comparate;
Legislazione del lavoro;
Legislazione sociale;
Matematica per economisti;
Matematiche per le scienze sociali;
Metodologia della ricerca storica;
Metodologia delle scienze sociali;
Organizzazione economico-internazionale;
Pianificazione ed organizzazione territoriale;
Programmazione economica;
Psicologia;
Psicologia dinamica;
Psicologia sociale;
Relazioni internazionali;
Ricerca operativa;

Scienza dell'amministrazione;
Sociologia del lavoro e della industria;
Sociologia della conoscenza;
Sociologia della famiglia;
Sociologia delle comunicazioni;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia dell'organizzazione;
Sociologia economica;
Sociologia giuridica;
Sociologia politica;
Sociologia religiosa;
Sociologia urbana e rurale;
Statistica economica;
Statistica per la ricerca economica;
Storia antica;
Storia dei concordati;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia del giornalismo;
Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
Storia del diritto italiano;
Storia della Chiesa;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia dell'economia;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia del pensiero sociologico;
Storia del Risorgimento;
Storia e istituzioni dei paesi di lingua orientale;
Storia e istituzioni dell'Europa orientale;
Storia e politica monetaria;
Storia e politica navale;
Storia medioevale;
Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nella età moderna;
Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane;
Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
Teoria e politica dello sviluppo;
Teoria generale del diritto.

Per ogni indirizzo l'elenco predisposto dalla facoltà non può comprendere più di quindici insegnamenti annuali. Di questi non più di sette, e non meno di quattro, sono fissati dalla facoltà come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo.

Gli altri saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco, predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico.

Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà.

Art. 20. — Per superare gli esami di laurea, lo studente ha facoltà di scegliere fra una dissertazione scritta, singola o di gruppo, su argomento concordato col professore ufficiale di una delle materie di insegnamento, e una dissertazione orale concordata con tre professori ufficiali dei gruppi di discipline che caratterizzano l'indirizzo specialistico seguito. Nel caso di dissertazione di gruppo, deve essere individuabile il contributo di ciascun candidato.

Art. 21. — Lo studente, all'atto dell'iscrizione al 3° anno di corso, dovrà indicare per quale degli indirizzi previsti ed attuati intenda optare. La iscrizione al 3° anno di corso è subordinata al superamento di almeno sette esami del primo biennio, esclusi quelli di lingue. Gli esami del primo biennio sono propedeutici rispetto agli esami del secondo biennio, esclusi quelli di lingue.

Art. 22. — Il passaggio da un indirizzo ad un altro potrà essere autorizzato dalla facoltà, previa convalida degli esami già sostenuti e delle frequenze. Lo studente, solo su autorizzazione della facoltà, potrà scegliere corsi opzionali diversi da quelli previsti per ogni singolo indirizzo, anche se svolti per altri indirizzi o presso altre facoltà. Per gli insegnamenti pluriennali, lo studente deve sostenere le prove di esame alla fine di ciascun anno di corso.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 412.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 133, è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono istituti della facoltà di agraria:

a) Agronomia generale e coltivazioni erbacee;
b) Alimentazione animale;
c) Allevamenti zootecnici;
d) Chimica agraria;
e) Coltivazioni arboree;
f) Economia e politica agraria;
g) Entomologia;
h) Estimo rurale e contabilità;
i) Genio rurale;
l) Industrie agrarie;
m) Meccanica agraria;
n) Microbiologia agraria;
o) Miglioramento genetico delle piante agrarie;
p) Patologia vegetale;
q) Zoocolture.

Alla facoltà di agraria sono annessi: il centro didattico-sperimentale di Cadriano, presso il quale funziona anche il centro di omologazione per le macchine agricole del Comitato interministeriale per l'omologazione, ed il podere sperimentale di Corticella, presso il quale hanno anche sede il centro avicolo di Bologna e l'apiario sperimentale dell'Istituto nazionale di apicoltura. Gli studenti possono inoltre integrare, con tirocinio pratico e sperimentale, i loro studi presso i seguenti altri organismi collegati alle diverse cattedre della facoltà di agraria:

a) Laboratorio di chimica agraria, con funzioni di stazione sperimentale;
b) Laboratorio sperimentale di patologia vegetale con funzione di stazione sperimentale;
c) Laboratorio di analisi sementi;

d) Osservatorio di economia agraria per l'Emilia ed ufficio regionale di contabilità agraria;

e) Osservatorio per le malattie delle piante per le province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, articolato nelle due sezioni: entomologia e patologia vegetale;

f) Ufficio di contabilità agraria;

g) Centro italiano di ricerche zooeconomiche.

Art. 134. — E' modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è abrogato e sostituito dal seguente:

Complementari:

1) Agricoltura tropicale e subtropicale;
2) Alpicoltura (semestrale);
3) Assistenza e divulgazione in agricoltura;
4) Avicoltura;
5) Biochimica;
6) Diritto agrario;
7) Ecologia (semestrale);
8) Economia della commercializzazione dei prodotti agricoli (semestrale);
9) Fisiopatologia (semestrale);
10) Floricoltura e giardinaggio (semestrale);
11) Frutticoltura industriale (semestrale);
12) Genetica (semestrale);
13) Geopedologia (semestrale);
14) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale);
15) Inglese (biennale);
16) Metodologia statistica in agricoltura (semestrale);
17) Miglioramento genetico delle piante agrarie;
18) Ordinamento e gestione dell'azienda agricola (semestrale);
19) Orticoltura (semestrale);
20) Produzione e controllo delle sementi (semestrale);
21) Selvicoltura e colture legnose industriali (semestrale);
22) Sociologia rurale (semestrale);
23) Storia dell'agricoltura (semestrale);
24) Tecnica della bonifica (semestrale);
25) Tecnica della conservazione dei prodotti agricoli (semestrale);
26) Tecnica della meccanizzazione agricola (semestrale);
27) Tecnologie alimentari;
28) Terapia vegetale (semestrale);
29) Urbanistica rurale (semestrale);
30) Virologia vegetale (semestrale);
31) Viticoltura (semestrale);
32) Zoocolture;
33) Zoologia applicata alla caccia (semestrale).

Nello stesso articolo gli ultimi due commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Gli insegnamenti biennali di « Agronomia generale e coltivazioni erbacee »; « Chimica agraria » e di « Economia e politica agraria », pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente, comportano, per quanto riguarda l'accertamento, due esami distinti uno alla fine del 1° anno e uno alla fine del 2° anno di corso.

Sono insegnamenti complementari — in accordo al disposto dell'art. 142, comma quarto — anche quelli indicati per il corso in scienze della produzione animale, di cui all'elenco dell'art. 142.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Art. 135. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

I seguenti insegnamenti, oltre alle lezioni, comprendono dimostrazioni pratiche ed esercizi di laboratorio, visite di istruzione ed escursioni:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee;
Coltivazioni arboree;
Botanica;
Chimica agraria;
Economia e politica agraria;
Estimo rurale e contabilità;
Entomologia agraria;
Zootecnica generale;
Zootecnia speciale;
Idraulica agraria;
Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio);
Topografia e costruzioni rurali;
Meccanica agraria;
Microbiologia agraria e tecnica;
Patologia vegetale;
Mineralogia e geologia;
Zooculture.

Le dimostrazioni pratiche e gli esercizi, come le lezioni, sono obbligatorie per gli studenti iscritti ai corsi indicati nel comma precedente.

Art. 136. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per l'iscrizione e per gli esami debbono osservarsi le seguenti norme:

L'iscrizione al corso di botanica generale deve precedere quella di botanica sistematica;

L'iscrizione al corso di zoologia generale deve precedere quella di entomologia agraria, zoocolture, avicoltura, idrobiologia e pescicoltura;

L'iscrizione al corso di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quella di zoognostica e zoocolture;

L'iscrizione al corso di zootecnica generale deve precedere quella di zootecnica speciale;

L'iscrizione al corso di topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno deve precedere quella di meccanica agraria, con applicazioni di disegno e quella di idraulica agraria, con applicazioni di disegno;

L'esame di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica;

L'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quello di zoognostica;

L'esame di chimica generale e inorganica, con applicazioni di analitica, deve precedere quello di chimica organica;

L'esame di coltivazioni arboree deve precedere quelli di agricoltura tropicale e subtropicale, di frutticoltura industriale e di viticoltura;

L'esame di zoologia generale deve precedere quelli di entomologia agraria, avicoltura, zoocolture, idrobiologia e pescicoltura;

L'esame di zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale;

L'esame di topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno, deve precedere quelli di meccanica agraria, con applicazioni di disegno, di idraulica agraria, con applicazioni di disegno;

L'esame di entomologia agraria, e l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici debbono precedere l'esame di zoocolture;

L'esame di idraulica agraria, con applicazioni di disegno, deve precedere quello di tecnica della bonifica;

L'esame di meccanica agraria con applicazioni di disegno deve precedere quello di tecnica della meccanizzazione agricola.

Art. 140. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze agrarie, lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in almeno tre da lui scelti fra i complementari, se a corso annuale, in quattro almeno, se due di essi sono a corso semestrale.

Gli articoli 211, 214, 215, 216, 217, 218 relativi al corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 211. — Il corso ha lo scopo di valorizzare gli studi compiuti presso detta facoltà, orientando i laureati alla gestione aziendale ed all'esercizio della professione di « dottore commercialista ».

Art. 214. — Il corso ha un direttore, un vicedirettore, ed un corpo di docenti. Il direttore ed il vicedirettore sono nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà, per un biennio e possono essere confermati.

Art. 215. — Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà.

Art. 216. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Economia di mercato;
2) Organizzazione aziendale;
3) Rilevazione aziendale;
4) Ricerche di mercato;
5) Finanziamento dell'impresa;
6) Diritto societario;
7) Diritto fallimentare;
8) Legislazione del lavoro;
9) Diritto tributario;
10) Pratica tributaria.

Saranno tenute conferenze e conversazioni su problemi aziendali e professionali.

Art. 217. — L'esame finale del corso consiste in una dissertazione scritta su argomento assegnato da un docente, da discutere avanti una commissione composta da cinque membri, presieduta dal direttore del corso, di cui può far parte un cultore della materia, invitato dal direttore del corso.

Gli iscritti conseguiranno un certificato di frequenza e di esame.

Art. 218. — I proventi del corso sono costituiti:

a) dalle tasse di iscrizione e frequenza e sopratassa di esami;

b) da eventuali contributi e sovvenzioni.

Dopo l'art. 221 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale

Art. 222. — La scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale, annessa alla facoltà di economia e commercio, ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle discipline attinenti al lavoro ed alla sicurezza sociale, integrandone la preparazione scientifica e conferendo loro una particolare competenza professionale.

Art. 223. — La scuola ha gestione finanziaria propria.

Art. 224. — La scuola è retta da un direttore, che è il titolare della cattedra di diritto del lavoro della facoltà di economia e commercio, e da un consiglio costituito dai professori che vi insegnano le materie fondamentali.

Il direttore può designare tra i componenti del consiglio un vice direttore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento. La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti è fatta dal consiglio della facoltà di economia e commercio, su proposta del direttore della scuola.

Art. 225. — Alla scuola possono iscriversi i laureati delle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia, magistero e coloro che siano in possesso di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da istituti italiani e stranieri. Possono altresì iscriversi i laureati in ingegneria e in medicina e chirurgia, purchè frequentino presso la facoltà di economia e commercio o quella di giurisprudenza gli insegnamenti propedeutici e superino gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico.

Art. 226. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

Fondamentali:

1° *Anno*:

1) Diritto del lavoro (1° corso);
2) Diritto della sicurezza sociale (1° corso);
3) Diritto sindacale;
4) Diritto comunitario ed internazionale del lavoro;
5) Storia del lavoro e del movimento sindacale;
6) Tecnica della contrattazione collettiva;
7) Economia e politica del lavoro;
8) Sociologia e psicologia del lavoro.

2° *Anno*:

1) Diritto del lavoro (2° corso);
2) Diritto della sicurezza sociale (2° corso);
3) Diritto comparato del lavoro e della sicurezza sociale;
4) Rapporto di pubblico impiego;
5) Diritto processuale del lavoro;
6) Organizzazione scientifica del lavoro;
7) Statistica del lavoro;
8) Una materia complementare a scelta dello studente.

Complementari:

a) Medicina del lavoro;
b) Filosofia del lavoro;
c) Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
d) Teoria e pratica della cooperazione.

I corsi potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.

Art. 227. — Il corso per il diploma di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale ha la durata di due anni.

Art. 228. — Al termine degli studi, gli iscritti che abbiano superato, davanti ad una commissione di tre professori, gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e, a scelta, in una materia complementare, sono ammessi a sostenere l'esame di diploma.

Art. 229. — Per conseguire il diploma gli iscritti dovranno presentare una memoria su argomento assegnato da un professore di materia fondamentale, da discutere innanzi ad una commissione di sei membri (scelti fra i professori della scuola o, in quanto occorra, fra quelli della facoltà di economia e commercio) presieduta dal direttore della scuola.

Art. 230. — Le tasse, le soprattasse e i contributi da pagarsi da parte degli iscritti alla scuola sono quelle stabilite nell'art. 173 dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 413.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Perugia è istituita la facoltà di economia e commercio.

L'attuale corso di laurea in economia e commercio, annesso alla facoltà di scienze politiche della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di economia e commercio.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) otto posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di scienze politiche della stessa università di Perugia e propriamente i posti assegnati alle cattedre di diritto commerciale; statistica; ragioneria generale ed applicata; merceologia; tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale; istituzioni di diritto pubblico; storia delle dottrine economiche; politica economica e finanziaria;

b) diciassette posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di scienze politiche della stessa Università di Perugia e propriamente i posti assegnati alle cattedre di matematica finanziaria (1); economia politica (2); merceologia (3); istituzioni di diritto privato (1); economia e politica agraria (1); istituzioni di diritto pubblico (1); tecniche delle ricerche di mercato e della distribuzione generale (1); ragioneria generale ed applicata (2); politica economica e finanziaria (1); diritto commerciale (1), tecnica bancaria professionale (1); statistica (1); tecnica industriale e commerciale (1).

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, pertanto, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 15 è abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di scienze politiche conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in scienze politiche.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica ».

Dopo l'art. 20 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente articolo, sotto il cap. IV.

Art. 21. — La facoltà di economia e commercio conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in economia e commercio.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica; o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo, tecnici femminili.

Gli articoli 25 e 26 sono soppressi con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 414.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Bari è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere.

L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facoltà di economia e commercio della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) quattro posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di economia e commercio della stessa Università di Bari e propriamente i posti assegnati alle cattedre di lingua e letteratura tedesca; di filologia germanica; di lingua serbo-croata e un altro posto libero da assegnare;

b) diciassette posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di economia e commercio della stessa Università di Bari e propriamente i posti assegnati alla cattedra di lingua e letteratura serbo-croata (1); di storia (1); di filologia germanica (2); di lingua e letteratura spagnola (2); di lingua e letteratura inglese (4); di lingua e letteratura tedesca (2); di lingua e letteratura francese (3); di lingua e letteratura italiana (1); di letteratura nord-americana (1).

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, pertanto, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 25, 26 e 27, relativi all'ordinamento del diploma in statistica e degli istituti della facoltà di economia e commercio assumono la numerazione 23, 24 e 25.

Dopo l'art. 25, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è aggiunto, sotto il Titolo IV la seguente intestazione:

Facoltà di lingue e letterature straniere

Gli articoli 23 e 24 relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere assumono la numerazione 26 e 27.

Dopo l'art. 27, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla nuova facoltà di lingue e letterature straniere. Tali istituti cessano di far parte della facoltà di economia e commercio (ex art. 27) e sono trasferiti alla nuova facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 28. — Alla facoltà sono annessi i seguenti istituti:

1) Istituto di lingua e letteratura inglese e americana;

2) Istituto di lingua e letteratura francese (che comprende anche filologia romanza);

3) Istituto di lingua e letteratura tedesca (che comprende anche filologia germanica);

4) Istituto di lingua e letteratura spagnola (cui fa capo anche lingua e letteratura portoghese).

Ciascun istituto è diretto dal professore di ruolo più anziano del rispettivo gruppo di materie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 415.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, aprovato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 116. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Ematologia;
Nefrologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969, n. **416.**

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Comm. Luigi Barusso », con sede in Gorra, frazione di Finale Ligure.

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Comm. Luigi Barusso », con sede in Gorra fraz. di Finale Ligure (Savona), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. **417.**

Approvazione di modifiche all'atto di donazione disposta a favore della Scuola normale superiore di Pisa.

N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche ed aggiunte all'atto di donazione, disposto a favore della Scuola normale superiore di Pisa, stipulato in detta città il 15 maggio 1968 a rogito dott. Mario Nencetti. Viene, inoltre, determinato il valore complessivo della donazione in L. 304.100.000 anzichè in L. 309.100.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 185. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. **418.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Sezze.

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene soppresso l'archivio notarile mandamentale di Sezze. Gli atti e documenti attualmente depositati in detto archivio dovranno essere conservati nell'archivio notarile distrettuale di Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1969, n. **419**

Estinzione di alcune opere pie, con sede in Mondavio.

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie « Legato Antonini », « Eredità Fattori », « Elemosiniera di S. Andrea » e « Asilo infantile », con sede in Mondavio (Pesaro e Urbino), vengono dichiarate estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. **420.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione nella frazione Castelnuovo dei Sabbioni del comune di Cavriglia.

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene soppresso l'ufficio di conciliazione esistente nella frazione Castelnuovo dei Sabbioni del comune di Cavriglia. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1969.

Nomina del commissario straordinario dell'E.N.P.A.S.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, sull'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1966 concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1968, con il quale l'on. dott. Palmiro Foresi è stato confermato nello incarico di presidente dell'ente medesimo;

Considerato che il presidente e numerosi consiglieri di amministrazione dell'ente hanno rassegnato le proprie dimissioni in modo da rendere impossibile il regolare funzionamento degli organi di amministrazione;

Considerato il grave disagio che per effetto di quanto sopra deriva ai lavoratori assistiti e la conseguente necessità di garantire il normale svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente mediante la nomina di un commissario straordinario;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Marcello Valentini è nominato, per la durata di tre mesi, commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e

assistenza per i dipendenti statali per provvedere alla amministrazione dell'ente con i poteri del presidente, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e degli altri organi deliberanti dell'ente medesimo.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 151

(7137)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 1969.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Presidente dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 6 dello statuto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il sen. avv. Ennio Zelioli Lanzini è nominato Presidente dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(7098)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1969.

Sostituzione di un membro e nomina del vice presidente della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1968, in corso di registrazione, con il quale è stata ricostituita la commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1969-31 dicembre 1972;

Considerato che, a seguito del decesso del prof. Mario Tofani, vice presidente della commissione censuaria centrale, si è reso vacante, in seno a detto organo, uno dei cinque posti di membro effettivo previsti dall'art. 6 - lettera *d* - della legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403, rimanendo, inoltre, scoperta la carica di vice presidente;

Ritenuta la urgente necessità di ricoprire il posto vacante e di nominare, scegliendolo tra i membri effettivi, il vice presidente della commissione anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del defunto prof. Mario Tofani, viene chiamato a far parte di entrambe le sezioni della commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 - lettera *d* - della legge 8 marzo 1943, n. 153, il prof. Giovanni Proni, già membro effettivo della seconda sezione, al quale viene anche conferita, a norma dello stesso art. 6, la carica di vice presidente della commissione stessa;

In sostituzione del prof. Giovanni Proni, viene nominato membro effettivo della commissione censuaria centrale ai sensi dell'art. 6 - lettera *l* - della citata legge 8 marzo 1943, n. 153 il prof. Osvaldo Passerini, già membro supplente della seconda sezione, in qualità di esperto in materia di edilizia.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1969
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 384

(6923)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1969.

Autorizzazione al comune di Brancaleone a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 28 luglio 1962, n. 139, del comune di Brancaleone;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Staiti in Brancaleone;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire un nuovo edificio da destinare a sede della suddetta pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Staiti in Brancaleone secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Demetrio D'Amico il comune di Brancaleone è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 31.017.012 (trentunomilionidiciassettemiladodici) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Brancaleone un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.800.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 31.017.012 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Consorzio di credito per le opere pubbliche per conto del comune di Brancaleone il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1969
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 342

(6691)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1969.

Approvazione dell'estratto dal piano tecnico del distretto telefonico di Domodossola riguardante i due ponti radio Domodossola-Crodo e Domodossola-Macugnana, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visto l'estratto del piano tecnico del distretto di Domodossola riguardante i due ponti radio Domodossola-Crodo e Domodossola-Macugnana, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella adunanza n. 353 tenuta il 13 febbraio 1969;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella adunanza n. 1143 tenuta il 4 giugno 1969;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, l'estratto dal piano tecnico del distretto di Domodossola riguardante i due ponti radio Domodossola-Crodo e Domodossola-Macugnana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1969

Il Ministro: MAZZA

(6695)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1969.

Dichiarazione di « tipo approvato » di alcuni apparecchi radioelettrici rispondenti alle vigenti norme tecniche.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 258 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il quinto comma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616, che attribuisce al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la competenza ad emettere le dichiarazioni di « tipo approvato » per gli apparecchi radioelettrici da installarsi nelle stazioni radio delle navi mercantili il cui impianto sia obbligatorio a norma delle Convenzioni internazionali per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, con il quale sono state aggiornate le norme tecniche relative ai requisiti a cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Preso atto dell'esito degli accertamenti, effettuati da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sui vari prototipi di apparecchi radioelettrici per il prescritto esame tecnico:

Decreta:

(*Articolo unico*)

Gli apparecchi radioelettrici qui sottoindicati, essendo risultati rispondenti alle Norme tecniche previste dal decreto ministeriale 24 maggio 1967, sono dichiarati di « tipo approvato »:

1) Irme tipo T60/7 II serie - Trasmettitore radiotelegrafico di riserva;

2) Autovox mod. RTM 27 - Ricetrasmettitore radiotelefonico idoneo per tutte le navi;

3) Italsonics mod. TRF.35W.24V. - Ricetrasmettitore radiotelefonico idoneo per tutte le navi;

4) Simrad mod. PA3M - Ricetrasmettitore radiotelefonico idoneo per tutte le navi;

5) Simrad mod. PA2M - Ricetrasmettitore radiotelefonico idoneo per tutte le navi;

6) Simrad mod. TA3M - Trasmettitore radiotelefonico idoneo per tutte le navi;

7) Simrad mod. TA2M - Trasmettitore radiotelefonico idoneo per tutte le navi;

8) Simrad mod. PB2 - Ricetrasmettitore radiotelefonico idoneo per navi aventi l'obbligo della stazione radioelettrica;

9) Simrad mod. TA3S - Trasmettitore radiotelefonico idoneo per navi aventi l'obbligo della stazione radioelettrica;

10) Simrad mod. TA2S - Trasmettitore radiotelefonico idoneo per navi aventi l'obbligo della stazione radioelettrica;

11) Irme tipo RATF/1 - Ricevitore per l'ascolto permanente sulla frequenza di soccorso radiotelefonico;

12) Autovox mod. RR2 - Ricevitore radiofonico di bordo;

13) Marconi italiana mod. 3830B - Ricevitore di autoallarme radiotelegrafi.

Roma, addì 1° luglio 1969

Il Ministro: MAZZA

(6775)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1969.

Finanziamento del servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1969.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e l'articolo 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, relativi alla copertura della spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1968, concernente la determinazione per l'anno 1968 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1969 il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Articolo unico.

Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1969, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate, è stabilito nelle seguenti misure:

a) gestioni di competenza dello Istituto nazionale della previdenza sociale:		
1) assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati)	L.	970.240.823
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	»	1.699.639.438
3) assicurazione per la disoccupazione involontaria	»	1.290.243.672
4) assicurazione tubercolosi .	»	461.228.959
5) assegni familiari	»	4.139.678.288
Totale . . .	L.	8.561.031.185
b) gestione di competenza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:		
assicurazione per le malattie e tutela della maternità	L.	2.200.000.000
c) gestioni di competenza delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti	»	1.747.120.000
Totale generale . . .	L.	12.508.151.185

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6600)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - I.SV.E.I.MER., con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernente la composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato interministeriale del credito e risparmio e di alcuni Comitati interministeriali per i finanziamenti;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto l'art. 20 del vigente Statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966 relativo alla nomina del dott. Salvatore Viaggio e del dottor Renzo Miconi, quali, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'istituto in parola, in rappresentanza del Tesoro, per il triennio 1966-1968;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del predetto istituto. per il triennio 1969-1971, in rappresentanza del Tesoro:

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio ed il dott. Renzo Miconi sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente, in rappresentanza del Tesoro dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6792)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969.

Nomina del presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla costituzione del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1966 con il quale il sig. Girolamo Mechelli, presidente dell'amministrazione provinciale di Roma, è stato chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Considerato che il dott. Amerigo Petrucci ha cessato di esercitare le funzioni di presidente di detto comitato;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente di detto comitato in sostituzione del dottor Petrucci;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Girolamo Mechelli è nominato presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1969

Il Ministro: PRETI

(6959)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1969.

Misura dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, numero 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 23669 di prot., del 24 luglio 1969, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 154,08 con un aumento, quindi, del 54,08 per cento;

Considerata la necessità di determinare le misure della indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1970, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 54 per cento ai sensi delle norme suindicate;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1970, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di lire 21.600 per il personale statale in attività di servizio e di lire 17.280 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 28

(7140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Heinrich Züblin console di Svizzera a Torino.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roberto Jauregui Serrano console del Messico a Genova.

(6735)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 luglio 1969:

Cracco Giordano, notaio residente nel comune di Boscochiesanuova, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

Sangiorgi Giuseppe, notaio residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Caccamo, distretto notarile di Termini Imerese.

Osti Enrico, notaio residente nel comune di Bagolino, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Castelfranco Emilia, distretto notarile di Modena.

Cristiani Mauro, notaio residente nel comune di Bardi, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Pomarance, distretto notarile di Pisa.

Forlini Massimo, notaio residente nel comune di Muggia, distretto notarile di Trieste, è trasferito nel comune di Trieste.

(6736)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4822/1367, sono state disposte, à sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Giovanni, nato a Lettomanoppello, il 24 giugno 1889, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 480, riportate in catasto alle particelle numeri 67-*r* e 67-*a* *a* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 95 e 101.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4821/1366, sono state disposte, à sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Leonelli Giuseppina, nata a Lettomanoppello il 23 dicembre 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 4680, riportate in catasto alle particelle numeri 37 parte, 39, 40, 41, 42, 357-*c b*, 357-*b l*, 357-*b m*, 357-*b n* e 357-*b o* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 243-*bis*, 245, 247, 249, 251, 244-*bis*, 246, 248, 250 e 252.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4820/1365, sono state disposte, à sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Profenna Maria, nata a Lettomanoppello il 18 dicembre 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 10.120 riportate in catasto alle particelle numeri 5 parte, 8 parte, 6-*b*, 66-*a*, 65*a*, 65-½ e 64-*b* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 4, 5 e 3.

(6612)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Laterza

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 11569/1786, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Bozza Teresa, nata il 1° marzo 1921 a Laterza, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza, estese mq. 580, riportate in catasto alle particelle numeri 29-*g* e 6 parte del foglio di mappa n. 23 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 30 e 31.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 11570/1787, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Di Fonzo Vito-Nicola, nato il 19 gennaio 1916 a Santeramo in Colle, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza, estese mq. 1075, riportata in catasto alla particella n. 30-*b* del foglio di mappa n. 25 ed alle particelle n. 89-*d*, e 89-*e* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 72, 87 e 88.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4852/1375, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Bonora Maria-Vittoria, nata a Laterza il 12 ottobre 1910, della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza, estesa mq. 270, riportata in catasto alla particella n. 89-*c* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 86.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4853/1374, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Procino Carmela, nata il 5 novembre 1927 a Gioia del Colle, della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza, estesa mq. 3480, riportata in catasto alla particella n. 72-*c* del foglio di mappa n. 16 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 49.

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4859/1387, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Terrusi Vincenzo, nato a Castellaneta il 1° gennaio 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza, estesa mq. 3895, riportata in catasto alla particella n. 9 parte del foglio di mappa n. 38 ed alla particella n. 64-*e* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 96 e 97.

(6611)

Divieto di esercizio venatorio nei territori dei comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano Monferrato

Con decreto ministeriale 18 marzo 1969 è vietato, fino a nuova disposizione, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23, comma secondo, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, nei territori dei comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano Monferrato (Alessandria) della superficie di ha. 34.15.72 i cui confini, meglio specificati nei documenti agli atti, sono così delimitati:

F. VII comune di Serralunga (lato sud della proprietà), con andamento da est ad ovest: strada comunale (ora provinciale) da Crea alla stazione FF.SS.; in prosecuzione, sempre verso est, al F. IV del comune di Ponzano, è consorte a terreni di proprietà private;

F. IV e F. I del comune di Ponzano Monferrato (lato ovest della proprietà) con andamento sud-nord: cavetto scolatore anonimo e tratto di strada comunale « Valcasale »;

F. I e F. VII del comune di Serralunga (lato nord-est della proprietà) con andamento ovest-est: cavetto scolatore anonimo e tratto consorte con proprietà private; sentiero interpoderale; strada vicinale « dietro le vigne »; sentiero interpoderale è strada comunale (ora provinciale) da Crea alla stazione FF.SS.

(6569)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) validi per il giorno 20 maggio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	224	4.476
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente d' antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		b) altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	8.312	6.671	1.851	8.312	5.296	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	5.480	625	2.347	5.480	5.921	25.859
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	4.400	625	1.732	4.400	5.736	28.434
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	3.104	625	994	3.104	5.514	31.524
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	2.456	625	625	2.456	5.403	33.069
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.808	676	625	1.808	5.292	34.614
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	625	897	625	625	4.811	41.309
	24	8. superiore al 43%	625	1.373	625	625	3.775	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	4.855	zero	1.722	4.855	5.296	22.109
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.775	zero	1.107	3.775	5.111	24.684
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	2.479	zero	369	2.479	4.889	27.774
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.831	zero	zero	1.831	4.778	29.319
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.183	51	zero	1.183	4.667	30.864
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero	272	zero	zero	4.186	37.559
	35	7. superiore al 43%	zero	748	zero	zero	3.150	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (c) (m) (n)	zero	zero	zero	zero	zero	9.234
	41	2. altri (m)	7.687	6.046	1.226	7.687	4.671	20.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (d) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (e):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (g)	zero (g)	1.722 (g)	4.855 (g)	5.296 (g)	22.109 (g)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (g)	zero (g)	1.107 (g)	3.775 (g)	5.111 (g)	24.684 (g)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	2.479 (g)	zero (g)	369 (g)	2.479 (g)	4.889 (g)	27.774 (g)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (g)	zero (g)	zero (g)	1.831 (g)	4.778 (g)	29.319 (g)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	1.183 (g)	51 (g)	zero (g)	1.183 (g)	4.667 (g)	30.864 (g)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (g)	272 (g)	zero (g)	zero (g)	4.186 (g)	37.559 (g)
	58	7. superiore al 43 %	zero (g)	748 (g)	zero (g)	zero (g)	3.150 (g)	51.979 (g)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e) . .	7.687 (g)	6.046 (g)	1.226 (g)	7.687 (g)	4.671 (g)	20.421 (g)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % .	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominate	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 43	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (c)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	35.506
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	51.939
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	35.506
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	35.506

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	3.670	12.349	zero	3.670	13.055	33.690
	42	V. Tilsit (Havarti) (*i*)	zero	7.895	zero	zero	5.089	14.802
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervè, Harzer Kase, Froumage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36%	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6º restante non superiore al 56% (*u*) . .	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36%	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	35.620
	86 93	b. superiore al 36%	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	35.620 (*r*)
17.02		A. Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Per le provenienze da Paesi terzi l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti Laboratori chimici delle dogane.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in qesta sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare il legato disposto dalla signora Carlotta Mazzucchelli ved. Testore.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1969, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto in suo favore dalla signora Carlotta Mazzucchelli ved. Testore con testamento pubblicato a rogito del notaio dott. Emanuele Clavarino del 18 gennaio 1968, repertorio n. 1/106.

(6766)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Cantù ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto 300.10.III.24/4.2112 in data 20 maggio 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Cantù (Como) viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(7100)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di diritto penale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7067)

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7065)

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di diritto internazionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7066)

Vacanza della cattedra di industrie alimentari presso la facoltà di agraria dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di industrie alimentari alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7068)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentasette società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1969, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia fra lavoratori Coedil-Midia Terza, con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 20 gennaio 1964, repertorio 53119;

2) edilizia fra lavoratori Coedil-Evar Terza, con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 23 gennaio 1964, repertorio 5317;

3) edilizia fra lavoratori Coedil-Ospol Terza, con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 24 dicembre 1963, repertorio 25813;

4) U.N.F.A.L. (Unione nazionale forze armate lavoro), con sede in Bari, costituita per rogito Troiani in data 21 dicembre 1958, repertorio 12247;

5) « Caballus », con sede in Bari, costituita per rogito Romano Fedele in data 12 dicembre 1960, repertorio 25796;

6) edilizia Dipendenti tasse e imposte indirette sugli affari, con sede in Bari, costituita per rogito Carbone in data 23 ottobre 1947, repertorio 10071;

7) edilizia fra i dipendenti dell'Università di Bari, con sede in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 13 novembre 1954, repertorio 25179;

8) edilizia fra lavoratori Coedil-Midiese, con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 21 gennaio 1964, repertorio 53134;

9) edilizia Bari - Costruzioni, con sede in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 11 ottobre 1965, repertorio 32345;

10) edilizia fra lavoratori Coedil-Midia Seconda, con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 25 gennaio 1964, repertorio 53206;

11) edilizia fra lavoratori Coedil-Gencimari, con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 9 gennaio 1964, repertorio 52999;

12) produzione e lavoro Tufindustria S.R.I., con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Rossi in data 26 febbraio 1964, repertorio 14438;

13) Pantano Nardone tra combattenti e reduci, con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Berlocco in data 3 aprile 1957, repertorio 2045;

14) edilizia « Magister », con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Mastropasqua in data 5 luglio 1963, repertorio 16911;

15) agricoltori viticultori e ortofrutticultori Torre Spagnola, con sede in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Angerosa in data 4 aprile 1962, repertorio 4298;

16) edilizia Omnes Solidales - già - Mea Domus, con sede in Lecce, costituita per rogito Bernardini in data 23 gennaio 1957, repertorio 75433;

17) edilizia IV Astrid, con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 30 novembre 1963, repertorio 35760;

18) edilizia Adriatica, con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 23 dicembre 1964, repertorio 41953;

19) edilizia Columna, con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 17 febbraio 1964, repertorio 52387;

20) edilizia Achille Grandi, con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 20 maggio 1959, repertorio 24216;

21) edilizia Casa Felice, con sede in Lecce ,costituita per rogito Bernardini in data 3 marzo 1956, repertorio 68914;
22) edilizia Fiorenza, con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco, in data 5 gennaio 1963, repertorio 46415;
23) La Proletaria, con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Corvaglia in data 5 luglio 1944, repertorio 4684;
24) edilizia Jonica, con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 19 maggio 1962, repertorio 5157;
25) cons. San Francesco - già - Italia, con sede in Monteroni (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 20 febbraio 1958, repertorio 19927;
26) cons. La Feconda, con sede in Monteroni (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 14 maggio 1944, repertorio 13957;
27) edilizia « Beata Colomba », con sede in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 11 dicembre 1963, repertorio 16824;
28) edilizia « Nuova Forano », con sede in Forano (Rieti), costituita per rogito Bellucci in data 22 luglio 1964, repertorio 5247;
29) Agricola e di consumo « La Rinascita », con sede in Tarano Sabino (Rieti), costituita per rogito Tarsia in Curia in data 6 ottobre 1945, repertorio 1165;
30) edilizia « La Operosa », con sede in Roma, costituita per rogito Caporrini in data 9 settembre 1945, repertorio 25167;
31) edilizia Quadrifoglio Romano 1964, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 29 ottobre 1963, repertorio 29449;
32) edilizia Terminio, con sede in Roma, costituita per rogito Alessandrini in data 23 novembre 1963, repertorio 42035;
33) Elettromeccanica Navale-Industriale, con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 22 dicembre 1961, repertorio 19848;
34) Lavoratori tarantini, con sede in Taranto, costituita per rogito Monticelli in data 11 dicembre 1949, repertorio 15258;
35) edilizia Tubcasa, con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 9 luglio 1965, repertorio 68459;
36) edilizia Pulcherrima Domus, con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 5 agosto 1965, repertorio 145966;
37) Tra produttori agricoli di Talsano (Taranto), costituita per rogito Palmieri in data 1° aprile 1960, repertorio 17480.

(6740)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 94-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 94-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Marchesotti Giambattista, con sede in Cittiglio (Varese), via Vittorio Veneto, n. 24.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Varese.

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 5-RE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 5-RE », a suo tempo assegnato alla ditta Grazioli Renato, con sede in Reggio Emilia, via Broletto, n. 7.

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 277-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 277-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Prando Luciano, con sede in Vicenza, via S. Bartolo, n. 11.

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 8-RE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 8-RE », a suo tempo assegnato alla ditta Neroni Pierino, con sede in Reggio Emilia, via Guasco, n. 4.

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 13-RE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 13-RE », a suo tempo assegnato alla ditta Gilioli Franco, con sede in Reggio Emilia, via Guasco, n. 29/A.

(6773)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Elmas

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Cagliari della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Elmas (Cagliari) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 12 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 156 del 24 giugno 1967.

(6749)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Casale Cremasco, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casale Cremasco e della Cassa rurale ed artigiana di Sergnano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sergnano, da parte della Cassa rurale ed artigiana di San Bernardino, di Crema, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Bernardino di Crema, con mutamento della denominazione di quest'ultima in quella di Cassa rurale ed artigiana di San Bernardino di Crema, Sergnano e Casale Cremasco, società cooperativa a responsabilità limitata, ed alla sostituzione dell'azienda incorporante nell'esercizio degli sportelli delle incorporande.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemble straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Casale Cremasco, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casale Cremasco (Cremona), in data 28 settembre 1968, della Cassa rurale ed artigiana di Sergnano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sergnano (Cremona), in data 29 settembre 1968, e della Cassa ru-

rale ed artigiana di San Bernardino di Crema, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Bernardino di Crema (Cremona), in data 6 ottobre 1968 e 26 gennaio 1969, relative alla fusione delle tre società, mediante incorporazione delle prime due nella terza;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Casale Cremasco, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casale Cremasco (Cremona) e della Cassa rurale ed artigiana di Sergnano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sergnano (Cremona), nella Cassa rurale ed artigiana di San Bernardino di Crema, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede di San Bernardino di Crema (Cremona) — che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di San Bernardino di Crema, Sergnano e Casale Cremasco, società cooperativa a responsabilità limitata — alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle aziende incorporande in Casale Cremasco e Sergnano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Governatore: CARLI

(7097)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, n. 2755/R/Gab., con cui alla signora Ladurner Anna fu Antonio, nata a Merano il 30 ottobre 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Laderni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 26 febbraio 1969 dal sig. Laderni Enrico, nato a Merano il 12 febbraio 1931, figlio della predetta in atto abitante a St. Johann im Pongau, Land Salzburg;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, numero 2755/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Laderni Enrico nato a Merano il 12 febbraio 1931, abitante a St. Johann im Pongau, Hauptstrasse, 8, viene ripristinato nella forma tedesca di Ladurner.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Gebhart Berta, nata il 13 maggio 1919 ed al figlio Johann, nato il 22 maggio 1954.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a' termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 luglio 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(7009)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2460/R/Gab., con cui al sig. Hinteregger Giuseppe, nato a Luson il 16 agosto 1903, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Aldoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 luglio 1967 dalla signora Aldoni Regina in Gufler, nata Luson il 14 febbraio 1930, figlia del predetto, in atto residente a Merano, via delle Corse, 52;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, numero 2460/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Aldoni Regina in Gufler, nata a Luson il 14 febbraio 1930, residente a Merano, via delle Corse n. 52, viene ripristinato nella forma tedesca di Hinteregger.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla figlia naturale della predetta Loredana Maria, nata a Bressanone il 24 maggio 1956.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a' termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 luglio 1969

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(7010)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Colussi Pietro per la figlia Katja;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grado e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

A Coluss Katja, nata a Gorizia, addì 1° ottobre 1967, residente a Grado, via Roma n. 9/11, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Coluss » in « Colussi ».

Gorizia, addì 9 luglio 1969

Il prefetto: SGANGA

(6769)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1969, in corso di registrazione, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1970 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di otto borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. — *Materie fisiche - Borse n.* 1

1) Fisica teorica;
2) Fisica nucleare ed alte energie;
3) Fisica dello stato solido;
4) Biofisica;
5) Elettronica;
6) Microscopia elettronica;
7) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

II. — *Materie microbiologiche ed epidemiologiche - Borse n.* 4

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Epidemiologia;
4) Immunologia;
5) Microbiologia degli alimenti;
6) Istologia normale e patologica;
7) Igiene degli alimenti.

III. — *Materie parassitologiche ed epidemiologiche - Borse n.* 1

1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti.

IV. — *Materie veterinarie - Borse n.* 2

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti;
3) Zootecnia - zoocultura.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1970; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4 e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma di legge, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato della attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui si svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza dei corsi universitari nelle materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, *possibilmente uso bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto* superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'Archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi, per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando, intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, debitamente registrato, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni:

a) certificato di frequenza dei corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve curriculum vitate et studiorum;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Gli atti di cui alle lettere *b*) e *c*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

I predetti atti e pubblicazioni, nonchè l'elenco di cui alla lettera *e*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso i candidati:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e mancati adempimenti sopra indicati, sarà disposta con decreto ministeriale debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle *materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande* separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, debitamente registrato e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati e svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intenda dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° maggio 1970.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui all'art. 7, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 158

(Schema esemplificativo della domanda)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di .) via . n. . . . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di concorrere per le materie . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'ultimo elenco.

Data . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente dattiloscritta.

(6957)

Concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1969, in corso di registrazione, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1970 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1965, registro n. 4, Sanità foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, di ventidue borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. — *Materie biologiche - Borse n.* 3
1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Farmacologia;
6) Fisiopatologia;
7) Genetica;
8) Neurofisiologia e neurochimica;
9) Psicofarmacologia;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica.

II. — *Materie chimiche - Borse n.* 3
1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica e spettrochimica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica.

III. — *Materie Fisiche - Borse n.* 9
1) Fisica teorica;
2) Fisica nucleare ed alte energie;
3) Fisica dello stato solido;
4) Biofisica;
5) Elettronica;
6) Microscopia elettronica;
7) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

IV. — *Materie parassitologiche ed epidemiologiche - Borse n.* 2
1) Infezioni di protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti.

VI. — *Materie veterinarie - Borse n.* 1
1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture.

VII. — *Materie di ingegneria sanitaria - Borse n.* 3
1) Ingegneria sanitaria ed igiene industriale;
2) Termotecnica e tecnica del freddo;
3) Contaminazioni ambientali;
4) Ingegneria chimico-microbiologica;
5) Ingegneria nucleare;
6) Ingegneria elettronica;
7) Scienza dei materiali;
8) Tecnologia alimentare.

VIII. — *Materie di elettoronica sanitaria - Borse n.* 1
1) Apparecchiature elettroniche per fini biomedici;
2) Protesi a comando elettronico;
3) Automatismi applicati alla biologia.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1970; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanita.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4 e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma di legge, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio delle sue attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, possibilmente uso bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiode di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni:

a) certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami, nonchè la data di conseguimento della licenza medesima;

b) programma delle ricerca e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve curriculum vitae et studiorum;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Gli atti di cui alle lettere: *b*), *c*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità la firma dell'interessato.

I predetti atti e pubblicazioni, nonchè l'elenco di cui alla lettera *e*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere: *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi, sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso i candidati:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6 e, quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6 del presente bando.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e mancati adempimenti sopra indicati, sarà disposta, con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, debitamente registrato, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio, terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programmna di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° maggio 1970.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le vigenti disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi, sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui al precedente art. 7 saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero per la sanità.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 153

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena *n.* 299 - 00161 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(6956)

Concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1969, in corso di registrazione, con cui vengono stabiliti il numero delle borse

da assegnare durante l'esercizio finanziario 1970 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità di indire, separatamente, il concorso per titoli per l'assegnazione di 12 borse di studio nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea, attinente alle materie di studio e di ricerca, relative alle borse medesime;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di cinquantotto borse di studio dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. — *Materie biologiche - Borse n. 8*

1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Farmacologia;
6) Fisiopatologia;
7) Genetica;
8) Neurofisiologia e neurochimica;
9) Psicofarmacologia;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica.

II. — *Materie chimiche - Borse n. 18*

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica e spettrochimica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica.

III. — *Materie biochimiche - Borse n. 7*

1) Biochimica;
2) Biochimica delle sostanze naturali e delle fermentazioni;
3) Chimica microbiologica.

IV. — *Materie microbiologiche ed epidemiologiche - Borse n. 9*

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Epidemiologia;
4) Immunologia;
5) Microbiologia degli alimenti;
6) Istologia normale e patologica;
7) Igiene degli alimenti.

V. — *Materie parassitologiche ed epidemiologiche - Borse n. 4*

1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti.

VI. — *Materie veterinarie - Borse n. 4*

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture.

VII. — *Materie di ingegneria sanitaria - Borse n. 6*

1) Ingegneria sanitaria;
2) Termotecnica e tecnica del freddo;
3) Contaminazioni ambientali;
4) Ingegneria chimico-microbiologica;
5) Ingegneria nucleare;
6) Ingegneria elettronica;
7) Scienza dei materiali;
8) Tecnologia alimentare.

VIII. — *Materie di elettronica sanitaria - Borse n. 2*

1) Apparecchiature elettroniche per fini biomedici;
2) Protesi a comando elettronico;
3) Automatismi applicati alla biologia.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino a non oltre il 31 dicembre 1970; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4 e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma di legge, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato della attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, possibilmente uso bollo, indirizzata al direttore del l'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'Archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi, per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando, intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, debitamente registrato, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum;*

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Gli atti di cui alle lettere *b*), *c*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

I predetti atti e pubblicazioni, nonchè l'elenco di cui alla lettera *e*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso i candidati:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e mancati adempimenti sopra indicati, sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati e svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intenda dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° maggio 1970.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui all'art. 7, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 152

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità,
Viale Regina Elena n. 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . n. . tel . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini provvisti di laurea.

Dichiara di concorrere per le materie . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'ultimo elenco.

Data . . . .

(firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(6955)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso a nove posti di agente di cambio della Borsa valori di Firenze

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 12 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1968, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 2, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di nove posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1969, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 233, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dell'unico candidato concorrente risultato idoneo;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' dichiarato vincitore nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze il

dott. Pallotti Pierpaolo con punti 28,58 su 100.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1969
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 209

(6607)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00690 del 23 gennaio 1969 relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Loiacono Andrea vincitore della condotta medica di Nicotera ha rinunciato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 00689 del 23 gennaio 1969;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Loiacono Andrea, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunciare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Spadaro Francesco che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Nicotera indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 00690 del 23 gennaio 1969, il dott. Spadaro Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Nicotera in sostituzione del dott. Loiacono Andrea rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Nicotera.

Catanzaro, addì 26 giugno 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

(6556)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1255 del 12 marzo 1967, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 776 del 14 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso medesimo;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che la candidata ostetrica Barozzi Anna che precedeva nella graduatoria ha rinunciato alla condotta ostetrica consorziata di Cumignano sul Naviglio-Ticengo-Genivolta;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa alla candidata che segue nella graduatoria, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

L'ostetrica Gerevini Maria risultata idonea al concorso in premessa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale Cumignano sul Naviglio-Ticengo-Genivolta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Cremona, addì 7 luglio 1969

Il medico provinciale: BORROMEI

(6557)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1968, n. 5341, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto 10 aprile 1969, n. 2120, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Cappi Giuseppe	punti	70,020
2. Lorenzini Gianfilippo	»	65,350
3. Bignardi Alessandro	»	64,570
4. Sassi Gesualdo	»	60,250
5. Roco Mario	»	56,905
6. Bergamaschi Paolo	»	56,220
7. Madella Amadei Daniele	»	55,500
8. Cazzola Mario	»	53,000
9. Coppi Pietro Giulio	»	53,000
10. Guidi Quirino	»	52,200
11. Giorgetti Giorgio	»	52,000
12. Bursi Giuliano	»	51,500
13. Pasquali Cesarino	»	51,000
14. Bolognesi Paolo	»	51,000
15. Pauri Alberto	»	50,700
16. Ballestri Bruno	»	50,200
17. Marai Carlo	»	49,000

Modena, addì 2 luglio 1969

Il veterinario provinciale: BENAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso indicato dai vincitori;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cappi Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta unica di Nonantola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della provincia di Modena di questo ufficio e del comune interessato.

Modena, addì 2 luglio 1969

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(6608)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.